

ROBERTO LEONARDI

PARTE VIII
PROCEDURE DI SCELTA DEL
CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828804024

Estratto dal volume:

TRATTATO SUI CONTRATTI PUBBLICI
III
PROCEDURE DI GARA
E CRITERI DI SCELTA
DEL CONTRAENTE

diretto da
Maria Alessandra Sandulli - Rosanna De Nictolis

2019

Capitolo 70

ETICHETTATURE

(Roberto Leonardi)

Sommario: 1. *Le etichettature come mezzo di prova delle specifiche tecniche.* — 2. *L'art. 69 del d.lgs. n. 50 del 2016.* — 3. *Le regole in tema di etichettature.*

1. *Le etichettature come mezzo di prova delle specifiche tecniche.*

Nell'ottica di una migliore garanzia di qualità delle prestazioni e di una maggiore oggettività della relativa verifica, il codice dispone (art. 69 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che le specifiche tecniche, disciplinate dall'art. 68 ⁽¹⁾ che recepisce l'art. 42 della direttiva 2014/24/UE, possono richiedere etichettature, quali mezzi di prova ⁽²⁾ che i lavori, le forniture o i servizi corrispondano alle caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, nel caso di appalti pubblici

⁽¹⁾ Sulle specifiche tecniche, v. R. DIPACE, *Commento all'art. 68*, in *Codice dei contratti pubblici*, a cura di G.M. ESPOSITO, I, Torino, Utet, 2017, 820 ss.. In generale, sul tema, si rinvia a D. CAPOTORTO, *Le specifiche tecniche*, in *Codice degli appalti pubblici*, a cura di A. CANGRINI, C. FRANCHINI e S. VINTI, Torino, Utet, 2014, 408 ss.; G. URBANO e M. GIUSTINIANI, *Le procedure per la scelta del contraente*, in *Commentario al codice dei contratti*, a cura di M. CLARICH, Torino, Giappichelli, 2010, 428; R. INVERNIZZI, *Specifiche tecniche*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS e R. GAROFOLI, III, *Le procedure di affidamento e l'aggiudicazione*, Milano, Giuffrè, 2008, 2041 ss..

⁽²⁾ Nello specifico, sui mezzi di prova e le certificazioni di qualità, v. M. ALESIO, M. PANATO e N. SPEROTTO, *Le procedure di affidamento. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, in *Riforma codice degli appalti*, a cura di P. COSMAI, n. 3, Milano, Ipsoa, 2016, 211 ss.. I mezzi di prova e le certificazioni di qualità sono disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016. Ai sensi dell'art. 86, che recepisce l'art. 60 della direttiva 2014/24/UE, le stazioni appaltanti possono richiedere certificati, dichiarazioni e mezzi di prova come prova dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. L'art. 87, "Certificazione delle qualità", recepisce l'art. 62 della direttiva 2014/24/UE e disciplina il sistema di gestione, valutazione ed acquisizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità.

Sulle certificazioni di qualità ambientale di un prodotto, v. M. CALABRÒ, *Le certificazioni di qualità ambientale di un prodotto quali fattori di competitività per il Made in Italy*, in *Foro amm. - TAR*, 2009, n. 9, 2639 ss.; G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, n. 5, 819 ss.; L. GOBBATO, *Il nuovo codice degli appalti rilancia i CAM*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 481 ss.; T. CELLURA, *L'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016. In materia di *green public procurement*, v. M. OCCHIENA, *Norme di gestione ambientale*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. SANDULLI, R.

di forniture o di servizi. Si tratta, in particolare, dei livelli di qualità, dei livelli della prestazione ambientale, della valutazione della conformità, della proprietà d'uso, dell'uso del prodotto, della sua sicurezza o delle sue dimensioni, delle prescrizioni applicabili al prodotto in relazione alla denominazione di vendita, alla terminologia, ai simboli, al collaudo e ai metodi di prova, all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura, alle istruzioni per l'uso, ai processi e ai metodi di produzione, nonché alle procedure di valutazione della conformità ⁽³⁾.

Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e, quando l'appalto è destinato all'uso di persone fisiche, devono essere elaborate in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per persone disabili.

In altri termini, le regole sulle specifiche tecniche guidano la redazione dei capitolati d'appalto, nonché la delicata scelta dell'oggetto del contratto e la loro finalità è quella di evitare indebite restrizioni alla concorrenza ed alla partecipazione ai pubblici appalti ⁽⁴⁾. In generale, non devono essere discriminatorie, nel senso che le stazioni appaltanti non possono indicare specifiche tecniche di prodotto eccessivamente restrittive oppure costituite da una determinata fabbricazione o provenienza o, addirittura, da uno specifico marchio o brevetto. Tali situazioni vengono scongiurate dall'obbligo in capo ai committenti di menzione nel bando di gara dell'espressione "o equivalente", di cui all'art. 68, co. 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 ⁽⁵⁾. L'offerente può dimostrare dunque con qualsiasi altro mezzo appropriato che l'offerta proposta ottemperi in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche.

In un tale contesto, le etichettature divengono uno strumento per evitare che le stazioni appaltanti siano chiamate a valutare l'equivalenza delle soluzioni proposte dall'offerente rispetto ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche. In questo

DE NICTOLIS e R. GAROFOLI, *op. cit.*, II, *L'organizzazione. La programmazione. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento*, 2008, 1465 ss..

⁽³⁾ Così, Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5043, in *Foro amm.*, 2017, n. 10, 1997 ss..

⁽⁴⁾ Così, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2017 n. 328, in *Foro amm.*, 2017, n. 2, 342 ss.; sull'onere dell'aggiudicatrice di provare il rispetto delle specifiche tecniche o l'equivalenza del prodotto offerto rispetto alle stesse, TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 3 gennaio 2017 n. 2, in www.giustizia-amministrativa.it.

In dottrina, v. R. INVERNIZZI, *Specifiche tecniche*, *op. cit.*. L'A. chiarisce che l'obiettivo peculiare delle specifiche tecniche è quello di "preservare la concorrenzialità nel delicatissimo momento della scelta dell'oggetto contrattuale" (*ivi*, 2042).

⁽⁵⁾ Tuttavia, nell'ipotesi in cui il committente indichi quale oggetto dell'appalto un prodotto naturalmente esistente in natura, non coincidente con una produzione industriale specifica e determinata, il richiamo al principio di equivalenza non può consentire di distorcere completamente l'oggetto dell'appalto, al punto di permettere l'offerta di un bene del tutto diverso, rendendo così indeterminato l'oggetto del medesimo appalto. Così TAR Lombardia, n. 328 del 2017, *cit.*

Il c.d. principio di equivalenza consente agli operatori economici di dimostrare che le caratteristiche del proprio prodotto sono analoghe a quelle richieste dal bando.

senso, si spiega dunque l'opportunità per le stazioni appaltanti di sostenere il costo delle etichettature (6).

2. *L'art. 69 del d.lgs. n. 50 del 2016: i presupposti di applicabilità.*

L'art. 69 del d.lgs. n. 50 del 2016, non modificato dal d.lgs. correttivo 19 aprile 2017, n. 56, recepisce l'art. 43 della direttiva 2014/24/UE (7) e disciplina, come già detto, le c.d. etichettature. Esso prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che intendano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali (8), sociali o di altro tipo (9), possono richiedere nelle specifiche tecniche,

(6) Definiscono le etichettature come costo per le stazioni appaltanti P. COSMAI e R. IOVINO, *Il nuovo codice degli appalti pubblici. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, in *Riforma codice degli appalti*, a cura di P. COSMAI, *op. cit.*, n. 1, 2016, 222.

In giurisprudenza, v. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 5 giugno 2017 n. 729, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ove si legge che l'attività di valutazione di conformità in concreto alle specifiche caratteristiche tecniche previste per i prodotti privi di etichettature rientra in quell'ambito di discrezionalità (tecnica) propria della stazione appaltante che, peraltro, non è suscettibile di censura in sede di controllo di legittimità, se non ne sia dimostrata la illogicità o irragionevolezza.

(7) Ai sensi dell'art. 43 della direttiva 2014/24/UE, "per gli appalti di lavori, tali situazioni comprendono opere non consistenti in normali fabbricati o che implicano la progettazione o soluzioni innovative. Per i servizi o le forniture che richiedono attività di adattamento o progettazione, è probabilmente conveniente il ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo. Tali attività di adattamento o progettazione sono particolarmente necessarie nel caso di appalti di una certa complessità riguardanti acquisti quali prodotti sofisticati, servizi intellettuali, ad esempio alcuni servizi di consulenza, di architettura o d'ingegneria, o grandi progetti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). In tali casi la negoziazione può risultare necessaria per assicurare che le forniture o i servizi in questione soddisfino le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Non è opportuno ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione e al dialogo competitivo nel caso di servizi o prodotti pronti per l'uso che possono essere forniti da molti operatori economici". Sulla necessità e opportunità del recepimento delle direttive in tema di contratti pubblici, si rinvia a A. PAJNO, *La nuova disciplina in tema di contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2015, n. 5, 1127 ss..

(8) Per un primo commento in ordine al delicato rapporto tra ambiente e appalti, nonché in tema di contemperamento tra tutela ambientale e criterio di economicità, v. S. VILLAMENA, *Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità*, in *Riv. giur. edil.*, 2017, n. 3, II, 101 ss.. L'A., con specifico riferimento alle clausole ecologiche, come ad esempio, le specifiche tecniche (art. 68 del d.lgs. n. 50 del 2016), le quali stabiliscono le caratteristiche di un lavoro, servizio o fornitura e, fra queste, le specifiche ambientali, chiarisce che di tali specifiche si può fornire prova anche attraverso "(eco)etichettature", di cui all'art. 69 del nuovo codice appalti 2016. Inoltre, l'A. chiarisce che alla stessa tipologia delle c.d. (eco)etichettature è possibile ascrivere le certificazioni ambientali di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 50 del 2016, finalizzate ad attestare che l'operatore economico soddisfi determinate norme di qualità. Sulla situazione precedente *Id.*, *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la « competitività non di prezzo » anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. econ.*, 2015, 355 ss.; C. VIVANI, *Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement*, in *Urb. app.*, 2016, n. 8-9, 993 ss..

(9) La natura essenzialmente economica della regolazione degli appalti pubblici ha nel tempo ceduto il passo ad un nuovo approccio che tenga conto e integri al suo interno elementi di altra natura,

come già l'art. 68 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ⁽¹⁰⁾, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una etichettatura specifica

tra cui l'ambiente. Come riconosciuto nell'ambito della Strategia Europa 2020, e più volte sostenuto dalla stessa Commissione europea, diventa particolarmente interessante la relazione che intercorre tra strumenti verdi e sviluppo economico. Le direttive di quarta generazione sono basate su un approccio nuovo in quanto connettono il settore degli appalti alle politiche generali dell'Unione, rendendoli funzionali a sviluppare un'economia della conoscenza e dell'innovazione. Già quindi nelle direttive europee del 2004 e nel precedente codice del 2006 era prevista la possibilità di integrare valutazioni ambientali nelle varie fasi della procedura di gara e più precisamente: i) nell'individuazione dell'oggetto del contratto e delle specifiche tecniche; ii) nella valutazione dei candidati (ipotesi di esclusione e requisiti di capacità tecnica); iii) nella valutazione delle offerte e nei criteri di aggiudicazione; iv) nelle condizioni di esecuzione dell'appalto. L'ammissione di criteri non economici nel calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata oggetto di un'importante evoluzione passata attraverso diverse pronunce della Corte di giustizia codificati fin dalle direttive del 2004 e dal precedente codice del 2006. Tali criteri non economici devono quindi: i) essere connessi all'oggetto dell'appalto; ii) non conferire un'illimitata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice; iii) essere esplicitamente menzionati nel bando. La direttiva 2014/24/UE tratta in diversi *considerando* il tema della tutela dell'ambiente in riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici. Il *considerando* 91, richiamando l'art. 11 del Trattato UE, afferma che la direttiva "*chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti, il miglior rapporto qualità/prezzo*". Allo stesso tempo, la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, ha stabilito che venissero previste misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo anche ricorso al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente. In applicazione delle disposizioni europee e della legge delega, il d.lgs. n. 50 del 2016, come mod. dal d.lgs. n. 56 del 2017, inserisce diversi articoli che introducono disposizioni innovative in materia ambientale, rispetto al codice del 2006.

Sul tema si rinvia al Capitolo 38, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'art. 68, co. 9 ss., del d.lgs. n. 163 del 2006, "9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;

c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano accessibili a tutte le parti interessate.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'onere; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

11. Per « organismi riconosciuti » ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondano alle caratteristiche richieste, circostanza che si realizza quando i requisiti per l'etichettatura siano idonei a individuare le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano solo i criteri ad esso ricollegati.

Data la funzione importante ad esse affidata, che è quella di esonerare l'offerente dal dover provare con altra documentazione il rispetto dei requisiti, e di poter essere accettata dall'amministrazione senza altro esame, le etichette devono possedere elevati *standards* di affidabilità, oggettività, trasparenza, indipendenza, ed in particolare i requisiti per l'etichettatura, che devono essere oggettivi, verificabili e non discriminatori, sono idonei a definire, secondo un principio di immediatezza, le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi. Le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative, creando una condivisione con le parti interessate⁽¹¹⁾. Inoltre, le etichettature sono

13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione « o equivalente »”.

La disposizione sopra riportata si riallaccia agli artt. 23 della direttiva 2004/18/CE e 34 della direttiva 2004/17/CE, e agli artt. 10 e 11 del d.lgs. 19 aprile 1991, n. 406, in tema di lavori pubblici, 8 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358, in tema di forniture, 20 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in tema di appalti di servizi, e 19 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, in tema di appalti nei c.d. settori esclusi, poi c.d. settori speciali, di cui alla parte III del d.lgs. n. 163 del 2006, e all'art. 16 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di lavori pubblici.

In dottrina, sul d.lgs. n. 163 del 2006 si rinvia al *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS e R. GAROFOLI, *op. cit.*, 8 voll., 2008-2011; ed a *I contratti pubblici di lavori servizi e forniture*, a cura di R. DE NICTOLIS, 3 voll., Milano, Giuffrè, 2007.

(11) Il principio della trasparenza, dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, in poi, ha conosciuto un'importante codificazione nel nostro ordinamento e il codice degli appalti, all'art. 69, pare recepire, se pur implicitamente, un principio che ha un fondamento costituzionale nell'imparzialità e nel buon andamento di cui all'art. 97, co. 2, Cost.. Significativa è la definizione di *trasparenza* dell'art. 1 del d.lgs. 14 maggio 2013, n. 33, come mod. dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, intesa “*come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà ne servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino*”.

accessibili a tutte le parti interessate e i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

3. *Le regole in tema di etichettature.*

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedano una specifica etichettatura, come previsto dall'art. 69, co. 2, accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti ⁽¹²⁾. Se poi, secondo quanto previsto dall'art. 69, co. 3, nonché dalla Relazione illustrativa del d.lgs. n. 50 del 2016, un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere una etichettatura specifica richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice o anche una etichettatura equivalente entro il termine stabilito e per motivi non imputabili all'operatore, l'amministrazione ammette altri mezzi di prova (compresa la documentazione del fabbricante, purché sia idonea) che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico deve fornire soddisfino i requisiti della specifica etichettatura o i requisiti specifici richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice. Infine, l'art. 69, co. 4, stabilisce che, quando una etichettatura, pur rispettando le condizioni di cui alle lett. *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del co. 1, fissa requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, ovvero, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve accettare altri mezzi di prova, compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare

La trasparenza è intesa anche quale prevenzione della corruzione, come confermato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, e quindi come strumento guida dell'azione amministrativa.

In dottrina, sui principi di pubblicità, trasparenza e pubblicità, si rinvia a M.R. SPASIANO, *I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità*, in *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. SANDULLI, II ed., Milano, Giuffrè, 2017, 117 ss.. Inoltre, sull'accesso ai documenti amministrativi e sulle nuove forme di accesso civico, v. A. SIMONATI, *I principi in materia di accesso*, *ivi*, 1209 ss., e giurisprudenza e dottrina *ivi* citata.

⁽¹²⁾ Sul punto v. P. COSMAI e R. IOVINO, *Il nuovo codice degli appalti pubblici*, *op. cit.*, 222. Secondo le A., rappresentando le etichettature un costo per le stazioni appaltanti, i requisiti richiesti possono essere soddisfatti anche per equivalenti, ovvero, quando non possibile per causa non imputabile all'operatore economico, con altro mezzo di prova, come, ad esempio, la documentazione tecnica del fabbricante.

soddisfino i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici da essa indicati⁽¹³⁾.

Bibliografia:

R. INVERNIZZI, *Specifiche tecniche*, in *Trattato sui contratti pubblici*, diretto da M.A. SANDULLI, R. DE NICTOLIS e R. GAROFOLI, III, *Le procedure di affidamento e l'aggiudicazione*, Milano, Giuffrè, 2008, 2041 ss.; M. OCCHIENA, *Norme di gestione ambientale*, *ivi*, II, *L'organizzazione. La programmazione. I soggetti ammessi alle procedure di affidamento*, 2008, 1465 ss.; M. CALABRÒ, *Le certificazioni di qualità ambientale di un prodotto quali fattori di competitività per il Made in Italy*, in *Foro amm. - TAR*, 2009, n. 9, 2639 ss.; G. URBANO e M. GIUSTINIANI, *Le procedure per la scelta del contraente*, in *Commentario al codice dei contratti*, a cura di M. CLARICH, Torino, Giappichelli, 2010, 344 ss.; G. FIDONE, *Gli appalti verdi all'alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2012, n. 5, 819 ss.; D. CAPOTORTO, *Le specifiche tecniche*, in *Codice degli appalti pubblici*, a cura di A. CANCRINI, C. FRANCHINI e S. VINTI, Torino, Utet, 2014, 408 ss.; A. PAJNO, *La nuova disciplina in tema di contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2015, n. 5, 1127 ss.; S. VILLAMENA, *Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la « competitività non di prezzo » anche alla luce della recente disciplina europea*, in *Dir. econ.*, 2015, 355 ss.; M. ALESIO, M. PANATO e N. SPEROTTO, *Le procedure di affidamento. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, in *Riforma codice degli appalti*, a cura di P. COSMAI, n. 3, Milano, Ipsoa, 2016; T. CELLURA, *L'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; P. COSMAI e R. IOVINO, *Il nuovo codice degli appalti pubblici. Guida operativa al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, in *Riforma codice degli appalti*, a cura di P. COSMAI, *op. cit.*, n. 1, 2016; L. GOBBATO, *Il nuovo codice degli appalti rilancia i CAM*, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 481 ss.; C. VIVANI, *Appalti sostenibili, green public procurement e socially responsible public procurement*, in *Urb. app.*, 2016, n. 8-9, 993 ss.; R. DIPACE, *Commento all'art. 68*, in *Codice dei contratti pubblici*, a cura di G.M. ESPOSITO, I, Torino, Utet, 2017, 820 ss.; A. MUSIO, *Commento all'art. 69*, *ivi*, 829 ss.; A. SIMONATI, *I principi in materia di accesso*, in *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. SANDULLI, II ed., Milano, Giuffrè, 2017, 1209 ss.; M.R. SPASIANO, *I principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità*, *ivi*, 117 ss.; S. VILLAMENA, *Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità*, in *Riv. giur. edil.*, 2017, n. 3, II, 101 ss..

⁽¹³⁾ Sul punto, v. A. MUSIO, *Commento all'art. 69*, in *Codice dei contratti pubblici*, a cura di G.M. ESPOSITO, *op. cit.*, 829 ss.; M. ALESIO, M. PANATO e N. SPEROTTO, *Le procedure di affidamento*, *op. cit.*, 144-147; P. COSMAI e R. IOVINO, *Il nuovo codice degli appalti pubblici*, *op. cit.*, 221-222.